

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 30 DEL 27.5.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- o ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- o letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Napoli il 16/05/2026;
- o lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del Commissario di Riunione;
- o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;

b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021)

c) tenuto conto dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, che impone ai Tecnici un comportamento dignitoso e corretto, conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva, vietando condotte e dichiarazioni che ledano l'immagine della Federazione, degli Organi federali e dei tesserati;

d) tenuto conto degli artt. 29, 33 e 35 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, che impongono ai pugili ed ai tecnici all'angolo un contegno rispettoso verso arbitri, giudici, ufficiali di gara e avversari, vietando comportamenti offensivi, proteste plateali, atteggiamenti sleali e condotte idonee a turbare il regolare svolgimento dell'incontro;

e) tenuto conto degli artt. 54 e seguenti del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, che richiedono a tutti i tesserati una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva e sanzionano le condotte offensive, denigratorie o comunque lesive dell'immagine della FPI e dei suoi organi;

f) considerata la natura e la gravità dei fatti accertati in occasione della riunione di Napoli del 16.05.2026, come risultanti dal referto del Commissario di Riunione, dai quali emerge che il tecnico Bruno Valente, tesserato FPI e in forza alla ASD/SSD MILLECULURE, al termine dell'incontro del proprio atleta:

- o dopo la proclamazione del verdetto, urlava frasi offensive e gravemente irrispettose nei confronti dei giudici di gara;
- o teneva un atteggiamento antiregolamentare nei confronti dei giudici di gara, con espressioni idonee a ledere la dignità personale e professionale dell'ufficiale di gara;

g) ritenuto che tale condotta integri violazione:

- o dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, per avere il tecnico tenuto un comportamento incompatibile con i doveri di lealtà, correttezza e rispetto verso gli Organi federali e gli ufficiali di gara;
- o degli artt. 29 e 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, per avere assunto, nella qualità di tecnico all'angolo, un contegno non rispettoso verso arbitro e giudici, con atteggiamento offensivo e potenzialmente idoneo a turbare l'ordine e il regolare svolgimento della riunione;
- o dell'art. 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere condotte e dichiarazioni lesive dell'immagine della FPI e della reputazione degli Organi e dei tesserati operanti in ambito federale;

h) considerata, ai fini della graduazione della sanzione, da un lato la gravità oggettiva dei comportamenti (offese e minacce rivolte a ufficiali di gara, in luogo pubblico e nel contesto di una riunione federale) e, dall'altro, l'assenza – allo stato degli atti – di precedenti disciplinari specifici a carico del tecnico, nonché l'eventuale condotta collaborativa successiva ai fatti;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale

CONDANNA

il tecnico **BRUNO VALENTE**, tesserato FPI e in forza alla ASD/SSD MILLECULURE, **alla sanzione della sospensione di mesi 1** (30 giorni) da ogni attività agonistica e federale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, per essere venuto meno ai doveri di corretta condotta e rispetto degli Organi federali e degli ufficiali di gara, in violazione degli artt. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, 29 e 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e 54 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, in occasione della riunione di pugilato svoltasi a Napoli IL 16.05.2026.

Fatti accertati in Napoli a far data dal 16.05.2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

